

CAPITOLO XIX.

CONDIZIONE DE' SUDDITI.

Abbiamo veduto con quali norme i Veneziani trattassero i popoli aggregati al dominio loro, e come conservassero le leggi, le istituzioni e le costumanze municipali, quelle costumanze che parlano al cuore dell'uomo, e gli dicono: tu non sei straniero nella tua patria. O fosse generosità, o fosse politica, tale conservazione non tornava utile alla fusione delle parti dello Stato, e la uniformità delle leggi sarebbe stata più vantaggiosa, perchè dominati e dominatori erano alla fin fine uomini nati e cresciuti nel paese medesimo, e, sebbene divisa in dialetti diversi, pure tutti parlavano questa bella e soave lingua del sì. Abbiamo notato che ogni città, ogni territorio era governato da nobili veneziani, che i luoghi minori erano governati da propri cittadini, che le città ed i territori, i villaggi stessi aveano una rappresentanza municipale, e tenevano nunzi in Venezia, che sostenessero le loro ragioni. La protezione dei privilegi dei sudditi era posta sotto la custodia del consiglio dei dieci. Mitissimi erano i balzelli, e dal bilancio delle finanze veneziane si vedrà che assai maggiori erano le imposte che pagavansi dai nobili veneziani, di quelle che si pagavano da' sudditi loro. E diciamo le imposte pagate dai nobili veneziani, perchè per maggior comodità aveano tolti i beni loro dagli estimi provinciali e gli avevano aggiunti